



COMUNE DI TARVISIO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: L.R. 11 NOVEMBRE 2009, N. 19, ART. 29 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 17/09/2013 DI APPROVAZIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

L'anno 2019 , il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Zanette Renzo	Sindaco	Presente
Cimenti Iginò	Vice Sindaco	Presente
Comello Francesca	Assessore	Presente
Lagger Barbara	Assessore	Presente
Zamolo Mauro	Assessore	Presente
Concina Egon	Consigliere	Presente
Piussi Jessica Lidia	Consigliere	Presente
Molinari Paolo	Consigliere	Presente
Taddio Raffaella	Consigliere	Presente
Mazzolini Sabina	Consigliere	Presente
Della Mea Mariateresa	Consigliere	Presente
Fontana Franco	Consigliere	Presente
Floeanini Stefano	Consigliere	Presente
Müller Sandra	Consigliere	Presente
Treu Alessandra	Consigliere	Presente
Baritussio Franco	Consigliere	Presente
Ronsini Isabella	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario dr. Doriguzzi dr. Evaristo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanette Renzo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da GUERRINO VARUTTI in data 11 febbraio 2019.

OGGETTO: L.R. 11 NOVEMBRE 2009, N. 19, ART. 29 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 17/09/2013 DI APPROVAZIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale dell’edilizia”, con particolare riguardo all’art. 29, nonché ai Capi I e II del “Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009”, approvato con D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012, che disciplina gli adempimenti e le modalità di calcolo del contributo di costruzione (contributo afferente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione) per il rilascio del permesso di costruire;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013 di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione da corrispondere per il rilascio degli atti abilitativi edilizi, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19;

DATO ATTO che la predetta deliberazione è stata adottata:

- secondo i dettami della normativa regionale che stabilisce in modo generalizzato per tutti i Comuni della Regione le modalità di calcolo degli oneri, mentre, per quanto riguarda i valori delle incidenze unitarie e dei relativi coefficienti correttivi per gli oneri di urbanizzazione, nonché i valori unitari degli interventi e le relative percentuali per il contributo sul costo di costruzione, gli stessi sono definiti in modo differenziato sulla base della dimensione demografica dei Comuni e della loro appartenenza geografica tra Comuni montani e non montani secondo determinate tabelle allegate al D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012;
- sulla base dei dati pubblicati con G.U. n. 294/2012 secondo cui la popolazione legale del Comune di Tarvisio risultava essere di 4.577 abitanti;

DATO ATTO che con la deliberazione sono state inoltre assunte ulteriori determinazioni esplicitamente demandate dalla norma alla discrezionalità del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 61 c.2 della L.R. 19/2009, le definizioni dei nuovi parametri edilizi di cui all’art. 3 c.1 della L.R. 19/2009, le destinazioni d’uso di cui all’art. 5, c. 1 della L.R. 19/2009 e le tabelle parametriche regionali di cui all’Allegato C del D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012, hanno trovato applicazione a far data dal 01/01/2017, come disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013;

RILEVATO che il vigente P.R.G.C. del Comune di Tarvisio contiene zone omogenee “G2” (afferenti i territori destinati allo sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-montano), ed all’interno di alcune sue sottozone è altresì ammessa, in via residuale, la destinazione residenziale;

RILEVATO che le zone omogenee “G2” (afferenti i territori destinati allo sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-montano), come pure le zone omogenee F, G3, O e P, non sono specificatamente previste nelle tabelle parametriche regionali di cui all’Allegato C del D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012;

EVIDENZIATO inoltre che, ai fini della corresponsione degli oneri di costruzione, di cui all’art. 29 della L.R. 19/09 e succ. mod., la destinazione “alberghiera” contenuta all’interno delle zone omogenee “G2” (afferenti i territori destinati allo sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-montano) deve trovare analoga applicazione in tutte le sue sottozone;

RICORDATO inoltre che è priorità di questa Amministrazione Comunale incentivare decisamente lo sviluppo turistico e ricettivo del territorio, e ciò anche mediante la creazione di posti letto alberghieri;

RITENUTO pertanto che, in assenza di specifica previsione, si renda necessario procedere a classificare puntualmente la categoria delle zone omogenee “G2”, onde consentire un’uniforme applicazione delle tabelle parametriche da porre a base del calcolo degli oneri di costruzione, di cui all’art. 29 della L.R. 19/09 e succ. mod., e che tale classificazione vada fatta assimilando la categoria delle zone omogenee “G2”, per quanto concerne la sola destinazione “alberghiera”, alla zona omogenea “B”;

RITENUTO inoltre di provvedere a definire, in assenza di specifica previsione, ai fini della corresponsione degli oneri di costruzione, di cui all'art. 29 della L.R. 19/09 e succ. mod., anche l'assimilazione di ulteriori zone omogenee alle categorie indicate nelle tabelle parametriche regionali di cui all'Allegato C del D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012, come segue:

- a) alla "zona omogenea B" la categoria delle zone "G3" e la zona "P";
- b) alla "zona omogenea E" la categoria delle zone "F";
- c) alla "zona omogenea a destinazione mista" la categoria delle zone "O";
- d) alla "zona omogenea C" le ulteriori destinazioni ammesse all'interno della categoria delle zone omogenee "G2";

VISTI inoltre

- l'art. 6, comma 7 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012 e succ.mod., che statuisce che il Consiglio comunale "può prevedere la monetizzazione degli standards qualora gli stessi non siano realizzabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ovvero non siano già puntualmente individuati negli strumenti di pianificazione, ovvero non siano reperibili in un'area esterna a quella di pertinenza dell'intervento, in zona urbanisticamente compatibile, entro la distanza di raggio pari a 1.000 metri, nei casi in cui l'irreperibilità delle aree rappresenta una condizione preesistente all'intervento assentito";
- l'art. 29, commi 3 e 4, della L.R. 19/09 e succ. mod. contenente le indicazioni di corresponsione e la facoltà di rateizzazione del contributo di costruzione;

DATO ATTO che quanto sopra è stato recepito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013, ma che risulta opportuno aggiornare il dispositivo vigente:

- per la parte relativa alla facoltà di rateizzazione del contributo di costruzione, coordinandolo con le intervenute modifiche normative a livello regionale;
- per la parte relativa alla monetizzazione degli standard urbanistici circostanziandolo maggiormente, ed ai fini della sua concreta applicabilità individuandone anche il costo unitario da porre alla base del calcolo e ciò considerando una prevalenza delle monetizzazioni negli ambiti di maggior concentrazione dell'edificato, che come tali, aventi a disposizione minori superfici da destinare al reperimento degli standard;

RITENUTO pertanto:

1) di procedere a modificare, sostituendo, il dispositivo di cui al punto 2, lettera f) e g) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013 nei seguenti termini:

"f. la rateizzazione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, su richiesta dell'interessato, derogando il "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/02/2001, secondo la seguente modalità:

- 50% all'atto del ritiro del permesso di costruire, ovvero contestualmente alla presentazione della SCIA, anche alternativa al permesso di costruire, o della comunicazione di cui all'art. 16bis, comma 1, della L.R. 19/09 e succ. mod.;
- 50% entro la data di ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero dalla data di presentazione della SCIA, anche alternativa al permesso di costruire, o della comunicazione di cui all'art. 16bis, comma 1, della L.R. 19/09 e succ. mod. (alla data di versamento della prima rata dovrà essere presentata garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, dello stesso importo della rata e valida per la durata non inferiore a tre anni; la stessa dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente);

g. la rateizzazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione, su richiesta dell'interessato, derogando il "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/02/2001, secondo secondo la seguente modalità:

- 50% all'atto del ritiro del permesso di costruire, ovvero contestualmente alla presentazione della SCIA, anche alternativa al permesso di costruire, o della comunicazione di cui all'art. 16bis, comma 1, della L.R. 19/09 e succ. mod.;

- 50% entro la data di ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero dalla data di presentazione della SCIA, anche alternativa al permesso di costruire, o della comunicazione di cui all'art. 16bis, comma 1, della L.R. 19/09 e succ. mod. (alla data di versamento della prima rata dovrà essere presentata garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, dello stesso importo della rata e valida per la durata non inferiore a tre anni; la stessa dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente);”
- 2) opportuno procedere a modificare il dispositivo di cui al punto 2, lettera i) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013 consentendo detta facoltà, limitatamente agli interventi di ampliamento di edifici con destinazione d'uso residenziale che dimostrino l'effettiva irreperibilità di aree per i propri servizi primari all'interno del lotto d'intervento, con le seguenti modalità e prescrizioni:
- qualora la superficie di standard non reperita risulti inferiore a 12,00 mq la monetizzazione è sempre ammessa, fissando l'importo di 160,00 euro quale valore unitario previsto per la monetizzazione, moltiplicato per i metri quadrati di superficie di standard non reperita;
 - nel caso la superficie di standard non reperita superiore ai 12,00 mq la monetizzazione è possibile, qualora venga dimostrata ed accertata l'effettiva irreperibilità di aree per i propri servizi primari entro la distanza di raggio di 1.000 metri, fissando l'importo di 160,00 euro quale valore unitario previsto per la monetizzazione, moltiplicato per la superficie di standard non reperita;
 - la monetizzazione degli standard urbanistici è corrisposta in unica soluzione all'atto del ritiro del permesso di costruire, ovvero contestualmente alla presentazione della SCIA, anche alternativa al permesso di costruire o della comunicazione di cui all'art. 16bis, comma 1, della L.R. 19/09 e succ. mod., e può essere rateizzata secondo le modalità previste per gli oneri di costruzione. Nei casi di modifica della destinazione d'uso senza opere la monetizzazione non è rateizzabile.
 - la monetizzazione delle aree non esonera dal pagamento né comporta riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari eventualmente dovuti all'Amministrazione Comunale.

VISTA la L.R. 11.112009, n.19 “Codice Regionale dell'edilizia”;

VISTO il D.P.Reg. 20-1-2012 n. 018/Pres (Regolamento di attuazione della parte Edilizia della L.R. 11.112009, n.19 e succ. mod.);

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art.3 lettera b) del D.L.174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 dove sono previste le competenze dei Consigli Comunali;

UDITA la relazione dell'Assessore Cimenti Iginò, allegata agli atti per farne parte integrante e sostanziale;

RONSINI chiede chiarimenti circa la proposta in esame.

Il tecnico Riccardo Moschitz fornisce i chiarimenti richiesti.

FLOREANINI: “ Il mio voto sarà favorevole in quanto la delibera va nella direzione giusta applicando delle riduzioni per le ristrutturazioni e per le attività alberghiere.

con votazione palese e unanime

D E L I B E R A

- di definire, ai fini dell'applicazione delle tabelle parametriche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013, la seguente assimilabilità tra le categorie delle zone dello strumento urbanistico e le categorie indicate nelle tabelle parametriche regionali di cui all'Allegato C del

D.P.Reg. n. 018/Pres del 20.01.2012 e nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013:

- a) sono assimilate alla “zona omogenea B” la destinazione “alberghiera”, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 19/09 e succ. mod., ammessa all’interno della categoria delle zone “G2”, nonché la categoria delle zone “G3” e la zona “P”;
- b) è assimilata alla “zona omogenea E” la categoria delle zone “F”;
- c) è assimilata alla “zona omogenea a destinazione mista” la categoria delle zone “O”;
- d) sono assimilate alla “zona omogenea C” le ulteriori destinazioni ammesse all’interno della categoria delle zone “G2”;

- di modificare il dispositivo di cui al punto 2, lettere f), g) ed i) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/09/2013 sostituendolo come segue:

“f. la rateizzazione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, su richiesta dell’interessato, derogando il “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/02/2001, secondo la seguente modalità:

- 50% all’atto del ritiro del permesso di costruire, ovvero contestualmente alla presentazione della SCIA, anche alternativa al permesso di costruire, o della comunicazione di cui all’art. 16bis, comma 1, della L.R. 19/09 e succ. mod.;
- 50% entro la data di ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero dalla data di presentazione della SCIA, anche alternativa al permesso di costruire, o della comunicazione di cui all’art. 16bis, comma 1, della L.R. 19/09 e succ. mod. (alla data di versamento della prima rata dovrà essere presentata garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, dello stesso importo della rata e valida per la durata non inferiore a tre anni; la stessa dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente);”

“g. la rateizzazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione, su richiesta dell’interessato, derogando il “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/02/2001, secondo la seguente modalità:

- 50% all’atto del ritiro del permesso di costruire, ovvero contestualmente alla presentazione della SCIA, anche alternativa al permesso di costruire, o della comunicazione di cui all’art. 16bis, comma 1, della L.R. 19/09 e succ. mod.;
- 50% entro la data di ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero dalla data di presentazione della SCIA, anche alternativa al permesso di costruire, o della comunicazione di cui all’art. 16bis, comma 1, della L.R. 19/09 e succ. mod. (alla data di versamento della prima rata dovrà essere presentata garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, dello stesso importo della rata e valida per la durata non inferiore a tre anni; la stessa dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente);”

“i. la monetizzazione degli standards, ai sensi dell’art. 6 c. 7 del Regolamento n. 018/Pres. del 20.01.2012, limitatamente agli interventi di ampliamento di edifici con destinazione d’uso residenziale che dimostrino l’effettiva irreperibilità di aree per i propri servizi primari all’interno del lotto d’intervento, con le seguenti modalità e prescrizioni:

- qualora la superficie di standard non reperita risulti inferiore a 12,00 mq la monetizzazione è sempre ammessa, fissando l’importo di 160,00 euro quale valore unitario previsto per la monetizzazione, moltiplicato per i metri quadrati di superficie di standard non reperita;
- nel caso la superficie di standard non reperita superiore ai 12,00 mq la monetizzazione è possibile, qualora venga dimostrata ed accertata l’effettiva irreperibilità di aree per i propri servizi primari entro la distanza di raggio di 1.000 metri, fissando l’importo di 160,00 euro quale valore unitario previsto per la monetizzazione, moltiplicato per la superficie di standard non reperita;”
- la monetizzazione degli standard urbanistici è corrisposta in unica soluzione all’atto del ritiro del permesso di costruire, ovvero contestualmente alla presentazione della SCIA,

anche alternativa al permesso di costruire o della comunicazione di cui all'art. 16bis, comma 1, della L.R. 19/09 e succ. mod., o può essere rateizzata secondo le modalità previste per gli oneri di costruzione. Nei casi di modifica di destinazione d'uso senza opere la monetizzazione non è rateizzabile.

- la monetizzazione delle aree non esonera dal pagamento né comporta riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari eventualmente dovuti all'Amministrazione Comunale.

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

con successiva votazione palese ed unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

Esce il consigliere Fontana ed i presenti sono sedici.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Zanette Renzo

Il Segretario
F.to Doriguzzi dr. Evaristo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 22/02/2019 al 09/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tarvisio, lì 22/02/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì, 22/02/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dr. Donatella Facchini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento
dr. Donatella Facchini